

§ 4.10.8 - L.R. 11 agosto 1977, n. 32.

Norme integrative della disciplina in materia di contributi a favore di opere pubbliche.

(Bollettino Ufficiale n. 34, del 24/08/1977)

Art. 1. (Integrazione della documentazione).

Allo scopo di assicurare il sollecito impiego dei fondi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche assistite da contributo della Regione, la Giunta regionale fissa un congruo termine, comunque non inferiore ai trenta giorni, entro il quale gli enti interessati dovranno provvedere alla integrazione della documentazione tecnico amministrativa, di loro competenza, necessaria per la formale concessione del contributo a seguito dell'esame del progetto da parte degli organi regionali consultivi di cui agli artt. 31, 33 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Scaduti inutilmente i termini di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

La decadenza dal contributo non viene dichiarata qualora gli enti interessati abbiano adempiuto alla richiesta e la documentazione debba essere integrata con il concorso di enti ed organismi esterni ad essi.

Art. 2. (Devoluzione di contributi regionali formalmente concessi).

Qualora circostanze di carattere eccezionale, sopravvenute al provvedimento di formale concessione del contributo regionale, determinino l'urgente necessità di utilizzare per opera diversa da quella approvata il contributo stesso, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'Ente interessato, può autorizzare la devoluzione totale o parziale, purché il contributo corrispondente non debba essere imputato su altro capitolo del bilancio e sia erogabile in base alle vigenti norme di contabilità.

L'ente autorizzato alla devoluzione deve e presentare il progetto e la documentazione relativi alla nuova opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 3. (Definizioni di procedimenti amministrativi già di competenza statale).

Per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si osservano in quanto applicabili le norme della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, fatti salvi i provvedimenti adottati dai competenti organi statali.

E' ammessa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2 la devoluzione dei contributi statali già concessi, purché questa sia rivolta alla realizzazione di opere appartenenti alla medesima categoria; la relativa richiesta deve essere presentata dall'ente interessato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Contributi regionali antecedenti la legge regionale 37/1974).

Gli enti a cui favore sono stati destinati contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche anteriormente all'entrata in

vigore della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo dell'opera da realizzare corredato della documentazione tecnico-amministrativa, di loro competenza, occorrente per la formale concessione del contributo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In alternativa gli stessi enti hanno facoltà di presentare, entro il termine di un mese dalla data predetta, domanda di devoluzione del contributo secondo le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 9 della suindicata legge 9 settembre 1974, n. 37.

Scaduto inutilmente il termine di cui al 1° comma o quello che sarà fissato per la presentazione del progetto esecutivo e della relativa documentazione di competenza dell'ente nel provvedimento accoglitivo della domanda di devoluzione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

Art. 5. (Contributi regionali a norma della legge regionale 37/1974. Remissione in termini).

Gli enti a cui favore sono stati destinati dalla Regione finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche in applicazione dell'art. 7, 1° comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, e che non hanno osservato i termini stabiliti dall'art. 8, 1° e 2° comma e dall'art. 9, 2° comma, della legge stessa, possono presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa, di loro competenza, o la domanda di devoluzione del contributo, rispettivamente entro tre mesi ed un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.